

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

REGOLAMENTO ORGANICO

ARTICOLO 1 – AFFILIAZIONE

- 1) *Finalità dell'affiliazione* – Le Società e le Associazioni, sportive dilettantistiche, (di seguito Società) che intendono praticare un'attività sportiva nell'ambito della F.I.B., devono essere affiliate per una delle specialità previste dall'art. 2 dello Statuto. L'affiliazione deve essere rinnovata per ogni anno sportivo, fermi restando i requisiti di cui al successivo punto 3).
- 2) *Dipendenza tecnica e disciplinare* – Le Società affiliate sono riconosciute soggetti della F.I.B. alla quale sono assoggettate dal punto di vista tecnico e disciplinare.
- 3) *Requisiti per l'affiliazione* – Per ottenere l'affiliazione le Società debbono essere regolarmente costituite ai sensi di legge, rette da uno statuto approvato dall'organo societario, o associativo, competente ed essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 dello Statuto F.I.B.; nonché, accettare espressamente le norme e i regolamenti del CONI e del CIP.

ARTICOLO 2 - ENTI AGGREGATI

- 1) Sono definiti enti aggregati alla F.I.B. quelli indicati nel primo comma dell'art. 11 dello Statuto Federale.
- 2) Gli enti interessati ad aderire alla F.I.B., in qualità di enti aggregati, dovranno presentare apposita domanda nei modi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale. Gli enti aggregati dovranno rinnovare annualmente la domanda di adesione alla F.I.B.. Le domande dovranno essere presentate all'Organo Federale territorialmente competente, analogamente a quanto disposto per l'affiliazione delle società ed associazioni sportive dilettantistiche. I termini di presentazione delle domande di aggregazione sono i medesimi stabiliti per l'affiliazione.
- 3) L'ammissione degli enti aggregati è decretata dal Consiglio Federale con propria delibera inappellabile.
- 4) Gli enti aggregati si impegnano a rispettare le norme e le direttive del CONI, del CIP e della stessa F.I.B.. I soggetti già aderenti agli enti aggregati possono tesserarsi alla F.I.B., assoggettandosi in tal modo al potere disciplinare della Federazione, per quanto di propria competenza. L'adesione alla F.I.B. da parte degli aderenti agli enti aggregati dà loro diritto a partecipare esclusivamente all'attività promozionale indetta dalla Federazione, nel rispetto dei relativi Regolamenti Federali. Per quanto compatibili, si applicano agli aderenti degli enti aggregati, le medesime disposizioni previste dai Regolamenti Federali per i tesserati, "soci degli affiliati".
- 5) I legali rappresentanti degli enti aggregati, se invitati dal Presidente Federale, possono partecipare alle Assemblee Federali, senza diritto di voto.
- 6) Il Consiglio Federale può demandare agli enti aggregati lo svolgimento di attività specifiche connesse alla promozione dello sport delle bocce, controllando e monitorando il buon svolgimento delle stesse.
- 7) Per quanto non previsto dal presente articolo, agli enti aggregati - in seguito per brevità anche Società - ed agli aderenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli affiliati ed ai tesserati, ivi comprese quelle contenute nel Regolamento di Giustizia e Disciplina, esclusa la norma di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) dello Statuto Federale, concernente la cessazione di appartenenza alla F.I.B. per inattività sportiva federale.

ARTICOLO 3 – DOMANDA DI AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE

- 1) *Modulo e competenze degli Organi Territoriali* - Per ottenere la prima affiliazione alla F.I.B., le Società devono presentare apposita domanda, compilata in ogni sua parte ed in cinque copie, tutte sottoscritte a firma del legale rappresentante e da almeno due Dirigenti autorizzati ad assumere impegni nei confronti della Federazione. Il modulo è rilasciato, anche per le riaffiliazioni, a richiesta della Società interessata, dal Comitato Provinciale o dal delegato Provinciale o dal Comitato Tecnico Territoriale se a ciò preposto. Qualora nella Provincia non siano presenti, poiché non ancora costituiti o nominati, né il Comitato Provinciale né il Delegato Provinciale, la Società interessata potrà richiedere il modulo di prima affiliazione al Comitato Regionale o al Delegato Regionale territorialmente competente.

In assenza del Comitato Regionale e del Delegato Regionale, la Società interessata si dovrà rivolgere direttamente alla Segreteria Generale che, nel trasmettere i moduli di affiliazione, indicherà l'Organo Federale territoriale più vicino al quale rivolgersi, inviando allo stesso copia della comunicazione ricevuta. Il Presidente o il Delegato dell'Organo territorialmente competente provvede all'inoltro delle domande di affiliazione e/o di riaffiliazione, debitamente sottoscritte in tutte le sue parti, al Comitato Regionale che provvederà, a sua volta, alla trasmissione alla Segreteria Generale della F.I.B., per quanto di competenza del Consiglio Federale.

- 2) *Documenti da allegare* - Alla domanda di prima affiliazione deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) atto costitutivo;
 - b) statuto sociale, che deve prevedere espressamente l'accettazione delle norme e dei principi contenuti nello Statuto della F.I.B.. Inoltre, a norma dell'art. 3), comma 6, dello Statuto della F.I.B., qualora la Società interessata sia costituita nella forma di società di capitali, il relativo statuto sociale dovrà espressamente prevedere il totale reinvestimento degli utili nel perseguimento esclusivo dell'attività sportiva dilettantistica;
 - c) elenco dei dirigenti sociali con i relativi incarichi, nonché copia del verbale dell'Assemblea che li ha eletti;
 - d) indicazione dell'eventuale disponibilità di impianti sportivi.Ogni modifica dello statuto sociale dovrà essere comunicata alla Segreteria Generale e depositata, unitamente al verbale di assemblea che l'ha approvata, entro 30 giorni. Detta modifica diverrà esecutiva nei confronti della Federazione solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio Federale.
- 3) *Termini* - Le domande possono essere inoltrate all'Organo territoriale Federale individuato ai sensi del precedente punto 1), entro il 30 settembre della stagione sportiva di competenza. Ogni successiva richiesta di ammissione, se accolta, equivarrà a nuova affiliazione e sarà, di conseguenza, subordinata all'osservanza *ex novo* delle relative procedure, salvo diverse disposizioni del Consiglio Federale.
- 4) *Quota di affiliazione e di riaffiliazione* - L'importo della quota annuale di affiliazione e di riaffiliazione, deliberata dal Consiglio Federale, dovrà essere versata tramite la Società o l'ente aggregato interessato con le modalità previste nella circolare annuale di indizione dell'attività.

ARTICOLO 4 - ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE

- 1) *Competenza del Consiglio Federale* - Il Consiglio Federale è competente a deliberare sulle domande di affiliazione, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto e, se delegato, dal Consiglio Nazionale del CONI, procede al riconoscimento provvisorio ai fini sportivi, previa approvazione dello Statuto sociale o dell'atto costitutivo. Il Consiglio Federale provvede, inoltre, alla ratifica delle domande di riaffiliazione.
- 2) *Comunicazione dell'accettazione* - Dell'avvenuta accettazione delle domande di affiliazione viene data comunicazione mediante trasmissione, anche telematica, agli Organi territoriali competenti ed alle Società interessate, delle copie di rispettiva pertinenza del modulo di affiliazione munito del visto di accettazione. Le domande di riaffiliazione si intendono validamente accettate con il deposito di tutta la documentazione richiesta e il versamento della prescritta quota, restando subordinate alla ratifica da parte del Consiglio Federale.
- 3) *Ricorso avverso la mancata accettazione* - La mancata accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione viene comunicata alla Società ed all'Organo Federale competente per il territorio, individuato ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, unitamente alla relativa motivazione. Contro la mancata accettazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'art. 3) comma 7 dello Statuto.
- 4) *Destinazione dei moduli di affiliazione* - Le cinque copie della domanda di prima affiliazione, in regola con le disposizioni di cui al precedente art. 3, saranno così destinate:
 - una conservata nell'archivio della F.I.B.;
 - una trasmessa al Comitato Regionale o al Delegato Regionale competente per territorio;
 - una trasmessa al Comitato Provinciale o al Delegato Provinciale competente sul territorio;
 - una trasmessa al Comitato Tecnico Territoriale competente per territorio ove costituito;

- una trasmessa alla Società o all'ente aggregato interessato.

ARTICOLO 5 - DOVERI DELLE SOCIETÀ

- 1) *Osservanza delle norme federali* - Con l'atto di affiliazione o di riaffiliazione, le Società si impegnano e sono tenute, per sé e per i propri tesserati, all'osservanza dello Statuto Federale, del presente Regolamento Organico, degli altri Regolamenti Federali e di tutte le norme, deliberazioni e disposizioni emanate dai competenti Organi Federali, nonché, all'osservanza delle norme e disposizioni emanate dal CONI e dal CIP.
 - 2) *Particolari impegni* - In particolare, le Società sono tenute a:
 - a) non partecipare, inibire ai propri giocatori la partecipazione, non concedere gli impianti nella propria e piena disponibilità, ad attività boccistica non autorizzata dagli Organi della F.I.B., adoperandosi affinché tale divieto non venga violato ed impegnandosi a denunciare agli Organi competenti le eventuali trasgressioni;
 - b) assicurare ai propri giocatori la necessaria assistenza tecnica e morale, facendoli partecipare, nei limiti delle proprie e delle loro possibilità, alle gare federali;
 - c) mettere a disposizione della Federazione, compatibilmente con l'assolvimento delle proprie esigenze sociali, gli impianti di cui dispone per lo svolgimento di manifestazioni autorizzate, anche se organizzate da altre Società affiliate;
 - d) accettare qualsiasi decisione, deliberazione, e disposizione dei competenti Organi Federali, astenendosi da qualsiasi pubblica forma di protesta e, in ossequio a quanto disposto dall'art. 47) dello Statuto Federale, dal promuovere l'intervento di qualsiasi altro soggetto estraneo alla F.I.B.;
 - e) mettere a disposizione della Federazione e dei suoi Organi i giocatori richiesti per la preparazione e la partecipazione a manifestazioni di interesse nazionale ed internazionale in Italia ed all'Estero;
 - f) sorvegliare e monitorare che la divisa di gara dei propri giocatori sia conforme alle disposizioni previste dai Regolamenti federali;
 - g) fare sì che sulla divisa di gara non siano apposti denominazioni o distintivi diversi da quelli sociali, o da quelli autorizzati dalle norme disciplinanti le sponsorizzazioni emanate dalla Federazione;
 - h) notificare ai tesserati, eventualmente colpiti da provvedimenti disciplinari, le sanzioni adottate a loro carico impegnandosi a farle osservare;
 - i) accogliere con cortesia e tutelare i dirigenti federali di ogni grado, gli ufficiali di gara ed i giocatori ospitati, prima, durante e dopo le manifestazioni da esse organizzate e comunque da svolgersi sui propri campi di gara, impegnando i propri dirigenti ad attuare tutti i provvedimenti necessari al regolare svolgimento delle stesse;
 - l) provvedere al mantenimento dell'ordine pubblico nelle manifestazioni da esse organizzate;
 - m) adoperarsi affinché i propri dirigenti, atleti, giocatori, tecnici, soci, sostenitori, collaboratori, dipendenti e componenti mantengano ovunque un contegno sempre corretto e disciplinato;
 - n) corrispondere con gli Organi Centrali della F.I.B. tramite il competente Organo territoriale;
 - o) notificare tempestivamente alla F.I.B., tramite il competente Organo territoriale, ogni eventuale variazione della documentazione relativa alla propria affiliazione o riaffiliazione depositata presso gli archivi della F.I.B.. Tali variazioni diventano esecutive ed entrano in vigore a livello nazionale unicamente in seguito all'avvenuta approvazione da parte del Consiglio Federale;
 - p) ogni Società si impegna a far svolgere, apposite assemblee alle quali hanno diritto di partecipare tutti i propri atleti maggiorenni al fine di eleggere il rappresentante degli stessi ed il suo sostituto alle assemblee provinciali e regionali della F.I.B. Analogamente dovrà essere fatto per i tecnici societari. Ove una Società abbia tesserato un solo atleta o un solo tecnico avente diritto di voto, questo sarà di diritto il rappresentante degli atleti o dei tecnici di quella Società alle assemblee federali provinciali e regionali.
- Ogni Società dovrà comunicare tramite il Comitato Provinciale o Tecnico Territoriale, al proprio Comitato Regionale, il nominativo del rappresentante degli atleti e dei tecnici al proprio interno. Ad ogni effetto di cui al presente Regolamento, il rappresentante degli atleti e quello dei tecnici, eleggono domicilio presso la sede della Società.

ARTICOLO 6 – SEDE E DENOMINAZIONE DELLE SOCIETÀ

- 1) *Sede* - Ogni Società deve avere la propria sede legale nel territorio di competenza dell'Organo Territoriale presso il quale si chiede l'affiliazione o la riaffiliazione. Ogni affiliato potrà, eccezionalmente e per un periodo non superiore alla stagione sportiva per il quale ha fatto la richiesta, chiedere al Consiglio Federale l'autorizzazione a partecipare a competizioni in un territorio differente da quello di competenza dell'Organo territoriale presso cui si è affiliato. Ogni eventuale variazione della sede legale o della denominazione, che dovrà essere comunicata anche al CONI per le opportune variazioni al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, avrà effetto nei confronti della Federazione solo dopo l'avvenuta comunicazione alla Segreteria Generale, dalla successiva stagione sportiva. Qualora il trasferimento di sede legale comporti il cambiamento del Comitato Provinciale e/o Regionale di competenza, i tesserati della Società trasferita che ricoprono cariche elettive all'interno dei rispettivi Comitati Provinciali e/o Regionali decadono automaticamente dal loro incarico.
- 2) *Scelta della denominazione* - Le Società affiliate possono liberamente scegliere la propria denominazione o ragione sociale, ma dovranno sempre prevedere e quindi indicare, la natura dilettantistica sportiva.
- 3) Il Consiglio Federale della F.I.B. non accetterà domande di prima affiliazione da parte di Società che abbiano denominazione sociale da poter ingenerare confusione con quella di altra Società affiliata o che rechino il nome di una persona vivente, a meno che non sia la denominazione o la ragione sociale di una impresa/ditta di cui è stato autorizzato l'utilizzo, o che non sia conforme all'etica sportiva.

ARTICOLO 7 - CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE E FUSIONE DI SOCIETÀ AFFILIATE

1) Definizioni generali

a) Cambiamento di denominazione sociale.

Per "cambiamento di denominazione sociale" si intende qualunque modificazione della denominazione che comporti la modifica dello statuto sociale.

b) Fusione di due o più Società affiliate e fusione per incorporazione.

Per "fusione di due o più Società affiliate" si intende la confluenza di due o più Società affiliate aventi la propria sede nella stessa Regione, in un nuovo sodalizio retto da un nuovo statuto sociale, da un Consiglio Direttivo di nuova elezione. Alla Società costituenda viene riconosciuta la maggiore anzianità e la migliore posizione sportiva acquisita dalle Società partecipanti alla fusione, indipendentemente dalla denominazione sociale prescelta dal nuovo sodalizio.

Nell'ipotesi di "fusione per incorporazione" il soggetto incorporante conserva, senza alcuna variazione, la denominazione, l'anzianità federale ed il Consiglio Direttivo. In entrambi i casi, i tesserati degli affiliati che si sono fusi o che sono stati incorporati, restano vincolati rispettivamente per il nuovo affiliato o per quello incorporante, salvo quanto previsto dal comma 5) del presente articolo. Non sono ammesse fusioni tra società che abbiano contratto debiti nei confronti della Federazione o di altre società affiliate alla stessa Federazione.

2) Deliberazione.

I mutamenti di cui sopra devono essere deliberati dalle Società interessate con le modalità previste dai rispettivi statuti sociali e nel rispetto delle vigenti norme in caso di società di capitali o cooperative sportive dilettantistiche.

3) Approvazione federale e modalità per ottenerla

I mutamenti di cui al presente articolo divengono efficaci nell'ambito federale solo se approvati dal Consiglio Federale, cui spetta l'accertamento del rispetto delle norme di cui sopra e, nei casi di fusione, l'accertamento dell'assenza di ogni pendenza di carattere amministrativo nei confronti della F.I.B. e di tutte le Società affiliate da parte delle Società che partecipano alla fusione. Per ottenere l'approvazione dei mutamenti di cui al punto 1) del presente articolo, la o le Società interessate, devono presentare la richiesta al Consiglio Federale accompagnata da:

- copia della delibera dell'organo sociale statutariamente competente a decidere il mutamento richiesto, nonché copia dello statuto sociale modificato in caso di cambio di denominazione o del

nuovo statuto in caso di fusione;

- ricevuta del pagamento della quota federale prescritta.

4) *Decorrenza notifica ed effetti dell'approvazione federale*

L'efficacia nell'ambito federale dei mutamenti deliberati dalle Società ed approvati dal Consiglio Federale decorre dall'inizio della stagione agonistica dell'anno che segue quello in cui è stata approvata la richiesta. L'approvazione del Consiglio Federale viene comunicata con l'indicazione dei termini di efficacia, direttamente alle Società interessate e viene resa nota agli Organi competenti mediante comunicato ufficiale entro trenta giorni dalla relativa delibera del Consiglio Federale.

L'approvazione federale determina:

- il mantenimento di tutti i diritti federali acquisiti, ivi compresa l'anzianità;
- la cessazione di tutte le Società partecipanti alla fusione o della sola Società incorporata, con la perdita di tutti i diritti federali da loro acquisiti;
- il divieto di utilizzazione delle denominazioni sociali abbandonate nei casi di cambio della denominazione o di fusione, nell'anno solare da cui decorre la validità del provvedimento;
- l'obbligo delle società interessate di comunicare ai propri giocatori tesserati, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuta approvazione, l'avvenuto mutamento sociale e l'approvazione della stessa.

A seguito dell'avvenuta approvazione dei mutamenti deliberati dalle Società da parte del Consiglio Federale, la Segreteria Generale darà comunicazione ai competenti Organi del CONI, al fine di aggiornare e ratificare i dati contenuti nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

- 5) *Posizione dei giocatori* - I giocatori tesserati per le Società che hanno dato luogo alla fusione possono, entro quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'ultimo comma del precedente punto 4), chiedere di trasferirsi ad altra Società, rispettando le modalità per i trasferimenti previste dalla normativa federale.
- 6) *Abbinamenti* – la conclusione di un abbinamento commerciale che prevede l'affiancamento, alla denominazione sociale del marchio di un prodotto o di una azienda, non costituisce modifica di denominazione sociale, ma dovrà essere comunicata al comitato territoriale competente e per conoscenza alla Segreteria Generale della F.I.B..

ARTICOLO 8 – CESSAZIONI

- 1) Le Società cessano di appartenere alla F.I.B. nei casi elencati all'art. 4) dello Statuto Federale. È considerata inattiva, con conseguente delibera del Consiglio Federale di cessazione di appartenenza alla F.I.B., la Società che per due anni sportivi consecutivi non partecipi, con propri tesserati ad alcuna attività.
- 2) Le cessazioni di appartenenza alla F.I.B. devono essere deliberate dal Consiglio Federale, ad eccezione di quella previste alla lettera d) dello stesso art. 4) dello Statuto Federale.
- 3) I tesserati per Società che hanno cessato di appartenere alla F.I.B. hanno la facoltà di trasferirsi e di tesserarsi per altre Società affiliate senza alcun termine di scadenza e senza presentazione di nulla osta purché, al momento della richiesta di nuovo tesseramento, facciano espressa menzione della Società di provenienza che ha cessato di appartenere alla F.I.B..
- 4) Se il trasferimento avviene durante l'anno sportivo, il giocatore non può partecipare alla stessa competizione già iniziata con la Società che ha cessato di appartenere alla F.I.B..

ARTICOLO 9 – REQUISITI GENERALI

- 1) Fanno parte della F.I.B. le persone fisiche di cui all'art. 5) dello Statuto, con le modalità disposte dal comma 2) del medesimo articolo. L'attività federale è sia a carattere sportivo, suddivisa in attività agonistica e attività non agonistica, sia a carattere ludico – ricreativo o promozionale secondo quanto previsto dall'art. 2) comma 2 dello Statuto.

L'attività a carattere sportivo, che comprende l'“Alto livello” e lo “Sport per tutti”, la cui qualificazione è effettuata sulla base di appositi Regolamenti federali, può essere svolta unicamente da soggetti tesserati in qualità di Atleti. Il Consiglio Federale stabilisce le modalità di partecipazione degli atleti

all'attività agonistica, stilando annualmente una lista di atleti per la qualifica di Alto Livello sulla base dell'attività espletata e dei risultati conseguiti nell'anno precedente dagli stessi atleti.

L'attività ludico - ricreativa o promozionale può essere organizzata da qualsiasi ente affiliato o aggregato ed essere esercitata da tutti soci degli affiliati o degli aggregati tesserati alla F.I.B. e nel rispetto delle norme dalla stessa emanate.

- 2) L'attività svolta dalla F.I.B. è di carattere non professionistico, pertanto agli, affiliati e ai tesserati sono applicabili le norme legislative previste per l'attività sportiva dilettantistica.

ARTICOLO 10 – CATEGORIE

- 1) Gli atleti, giocatori, sono suddivisi nelle seguenti categorie, maschili e femminili: A-B-C-D- Under 18 - Under 15 - Under 12 e possono subire variazioni in base ai Regolamenti per gli Atleti e i Giocatori, previa deliberazione del Consiglio Federale.
- 2) La ripartizione nelle diverse categorie può essere effettuata anche con criteri di merito e di età a seconda di quanto stabilito dalle norme tecniche della specialità di appartenenza. In particolare, anche ai fini del rispetto dell'età minima per l'accesso all'attività agonistica, in tutte le discipline sono previste prove veloci (età minima 11 anni) e prove non veloci (età minima 8 anni) secondo quanto disposto dalle norme tecniche di specialità.

ARTICOLO 11 – QUALIFICHE PARTICOLARI

- 1) *Atleti Nazionali* – Acquisiscono tale qualifica i giocatori tesserati alla F.I.B. che abbiano partecipato a competizioni internazionali ufficiali secondo le norme del relativo Regolamento. Essi mantengono, ai fini dell'attività federale, la categoria acquisita per età o per merito sportivo.
- 2) *Over 60* – Acquisiscono tale qualifica tutti i giocatori tesserati alla F.I.B. che abbiano compiuto i 60 anni.
- 3) *Under 23* – Appartengono a questa qualifica gli atleti, giocatori, non più rientranti nella categoria Allievi (Under 18) fino all'anno agonistico in cui compiono 23 anni.

ARTICOLO 12 – PUNTEGGI, PASSAGGI E ASSEGNAZIONI DI CATEGORIA

I punteggi che vengono attribuiti agli atleti, giocatori, in relazione ai risultati da loro conseguiti e i criteri che regolano i passaggi di categoria sono fissati dalle norme tecniche delle singole specialità.

ARTICOLO 13 – TESSERAMENTO ATLETI

- 1) *Finalità del tesseramento* – Per svolgere l'attività sportiva federale, gli atleti devono essere muniti del cartellino della F.I.B. valido per l'anno sportivo in corso, rilasciato a richiesta dalla Società di appartenenza. Con il tesseramento gli atleti si impegnano al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 17 del presente Regolamento Organico.
- 2) *Requisiti per il tesseramento* – Il tesseramento degli atleti avviene esclusivamente tramite le rispettive Società di appartenenza; per i minori è richiesta l'autorizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale. Una Società non può richiedere nuovi tesseramenti o rinnovi sino a quando non abbia perfezionato la propria affiliazione o riaffiliazione. Parimenti, una Società non può richiedere il tesseramento di giocatori vincolati ad altre Società.
- 3) *Caratteristiche e validità del tesseramento* – Il tesseramento è annuale e può essere richiesto in qualsiasi periodo dell'anno. All'atto del tesseramento, viene consegnato il tesserino, cartellino, che viene compilato ogni anno meccanicamente a cura della Federazione. Particolari caratteristiche dello stesso, permettono di individuare il tesserato, di distinguere la categoria e la Società di appartenenza, nonché, di accertare l'anno sportivo di validità anche ai fini assicurativi.
- 4) *Quota di tesseramento* – Il tesserino, cartellino, viene rilasciato dietro versamento di una quota annuale, il cui importo è fissato di anno in anno dal Consiglio Federale.
- 5) Potranno richiedere il tesseramento tutti coloro i quali, indipendentemente dalla loro nazionalità, non

siano mai stati tesserati per altra Federazione straniera che disciplini le medesime specialità della F.I.B. e siano residenti in Italia almeno dal loro decimo anno di età. Per i cittadini non residenti, il tesseramento è soggetto alla disciplina vigente in materia di ingresso in Italia di cittadini stranieri e alle norme CONI in materia.

6) A cura della Segreteria Generale viene rilasciata ai Dirigenti Federali degli Organi Centrali e territoriali una tessera personale di riconoscimento.

A cura della Segreteria Generale viene rilasciata, altresì, ai dirigenti sociali tessera personale.

7) A cura dei Comitati Provinciali, su richiesta delle Società o degli enti aggregati, viene rilasciata una tessera Sociale F.I.B. a tutti i Soci degli affiliati o degli aggregati, previo versamento della quota stabilita di anno in anno dal Consiglio Federale. Tale tessera, li abilita alla partecipazione esclusivamente ad attività ludico - ricreativa a carattere libero e non competitivo, così come già previsto dall'art. 2) dello Statuto.

ARTICOLO 14 – OPERAZIONI DI TESSERAMENTO

Le operazioni di primo tesseramento si svolgono annualmente, entro il 30 settembre.

Le tessere emesse sono valide dal momento dell'emissione fino al termine della stagione sportiva, che va dal 1 ottobre al 30 settembre del successivo anno. Le tessere emesse prima dell'avvio della stagione sportiva acquistano efficacia dal 1 ottobre, con l'avvio della stagione sportiva.

ARTICOLO 15 – VINCOLO SOCIALE E RINNOVO DEL TESSERAMENTO ALLA SCADENZA

1) Con il rilascio del tesserino, cartellino, l'atleta, giocatore, assume nei confronti della Società un vincolo che scade il 30 settembre di ogni anno, termine della stagione sportiva, salvo diverso accordo tra le parti.

2) Nel caso di cessazione di appartenenza alla F.I.B. dell'affiliato cui il tesserato è vincolato, il vincolo decadrà automaticamente. Nel caso, invece, di volontaria cessazione di appartenenza alla F.I.B. da parte del tesserato prima della naturale cessazione del tesseramento ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) dello Statuto Federale, non si potrà procedere a nuovo tesseramento fino alla successiva stagione sportiva.

ARTICOLO 16 – TRASFERIMENTO PRIMA DELLA SCADENZA DEL VINCOLO SOCIALE

1) *I trasferimenti prima della scadenza del vincolo sociale possono avvenire nei seguenti casi:*

a) per cambiamento di sede della Società per cui il giocatore è tesserato;

b) per documentata impossibilità a svolgere l'attività sportiva federale nell'ambito della Società di appartenenza per motivi che rendano incompatibile la prosecuzione dell'attività sportiva;

c) per cambio di residenza per motivi familiari, di studio o di lavoro;

d) per accordo fra la Società di appartenenza ed il tesserato, a conclusione dei Campionati Nazionali di Società di serie.

2) La richiesta di scioglimento coattivo deve essere inoltrata dall'interessato al Consiglio Federale a mezzo raccomandata a.r. o comunicazione trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, indicandone i motivi a fondamento ed allegando la necessaria documentazione. Il Consiglio Federale, esaminata la ritualità della richiesta e la documentazione relativa, nonché la sussistenza dei presupposti nel merito, procederà, se del caso, all'emissione del nuovo tesseramento eventualmente richiesto secondo le modalità previste dagli articoli precedenti. Il trasferimento, così avvenuto, avrà effetto dal momento dell'accettazione della domanda di nuovo tesseramento con contestuale emissione della tessera.

ARTICOLO 17 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ATLETI

1) Con il proprio tesseramento alla F.I.B., oltre agli obblighi di cui all'art. 8 dello Statuto Federale, gli atleti assumono l'obbligo del massimo rispetto verso: gli Organi e Dirigenti Federali, le persone e le decisioni degli Arbitri, le Società affiliate, i loro Dirigenti e Atleti e verso il pubblico presente alle manifestazioni sportive. A seguito del tesseramento l'atleta è autorizzato a partecipare alle attività sportive regolate dalla F.I.B..

2) In particolare con la sottoscrizione del tesseramento gli atleti si impegnano a:

- a) partecipare unicamente alle competizioni boccistiche autorizzate dalla F.I.B., rispettandone i relativi Regolamenti;
 - b) partecipare a competizioni in Italia e all'estero, organizzate da altre Federazioni o Enti, solo quando tale partecipazione sia preventivamente e di volta in volta autorizzata dalla F.I.B., su richiesta degli interessati, con le modalità previste dai Regolamenti di ciascuna specialità;
 - c) accettare disciplinatamente qualsiasi decisione, delibera o disposizione dei competenti Organi Federali, astenendosi da qualsiasi pubblica forma di protesta e dal provocare l'intervento di qualsiasi altro Ente o persona estranei alla F.I.B.. Essi non possono avvalersi della stampa e dei mezzi di pubblica diffusione per muovere censure agli Organi Federali, alle persone che li rappresentano o agli Arbitri;
 - d) accettare ed eseguire tutte le disposizioni impartite dagli Arbitri durante le manifestazioni. Gli eventuali reclami devono sempre essere inoltrati agli Organi preposti per il tramite delle Società di appartenenza nei casi, nei modi e nei termini previsti dai Regolamenti Federali e dai Regolamenti delle manifestazioni e comunque sempre in forma disciplinata e corretta;
 - e) tenere un comportamento conforme ai principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine nonché di correttezza morale e materiale;
 - f) presentarsi alle manifestazioni ed agli allenamenti, cui vengono convocati dai competenti Organi Federali, segnalando tempestivamente le eventuali assenze dovute a giustificati motivi;
 - g) vestire in ogni competizione la divisa da gioco prevista dai Regolamenti federali;
 - h) rispettare il codice di comportamento sportivo e la disciplina antidoping prevista dal CONI e dal CIP.
- Gli obblighi di cui sopra vengono assunti all'atto del primo tesseramento per la F.I.B. e permangono anche nelle more del rinnovo del tesseramento.

ARTICOLO 18 – CESSAZIONE DEL TESSERAMENTO

- 1) Il tesseramento cessa nei casi previsti dall'art. 9 comma 2) dello Statuto.

ARTICOLO 19 – DIRIGENTI FEDERALI

- 1) Sono Dirigenti Federali tutti coloro che ricoprono cariche e incarichi federali negli Organi e negli Organismi previsti dall'art. 15 dello Statuto, fatta eccezione per gli Organi Assembleari e per la Segreteria Generale.
- 2) I Dirigenti Federali entrano a far parte della Federazione dal momento della loro elezione o nomina e fino alla cessazione del mandato, per qualsiasi causa essa avvenga.

ARTICOLO 20 – DIRIGENTI E SOCI DEGLI AFFILIATI

- 1) Sono Dirigenti Sociali quelli annualmente indicati dalla Società sul modulo di affiliazione o riaffiliazione ed in possesso della tessera F.I.B. per dirigente sociale.
- 2) I Dirigenti Sociali fanno parte della Federazione dal momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione delle rispettive Società sino al momento in cui cessa la loro carica o l'affiliazione della stessa Società alla F.I.B..
- 3) I soci degli affiliati o degli aggregati diventano tali ai fini federali dal momento in cui la Società affiliata o aggregata provvede al loro tesseramento.

ARTICOLO 21 - ARBITRI, TECNICI, ISTRUTTORI E MEDICI

- 1) Fanno parte della Federazione gli Arbitri, gli Istruttori, i Tecnici societari e Tecnici federali che abbiano tale titolo ai sensi del Regolamento arbitrale e del Regolamento degli istruttori e tecnici che stabiliscono anche l'inquadramento e l'attività degli stessi. I suddetti Regolamenti devono essere approvati dal Consiglio Federale e dalla Giunta Nazionale del CONI. Essi fanno parte della Federazione dal momento del loro inquadramento e per il periodo in cui rimangono nei rispettivi ruoli, secondo le modalità previste dai citati Regolamenti.
- 2) I Tecnici societari e federali che risultano dagli atti federali entrano a far parte della F.I.B. tramite il loro

tesseramento attraverso un soggetto affiliato per i primi e direttamente dalla F.I.B. per i secondi. Detti tecnici verranno inseriti in uno speciale elenco che sarà custodito dalla Segreteria Generale.

3) Fanno parte della F.I.B. i medici federali nominati dal Consiglio Federale.

ARTICOLO 22 – PRESIDENTI ONORARI E SOCI D'ONORE

- 1) Possono essere nominati Presidenti onorari coloro che abbiano ricoperto per almeno un quadriennio olimpico la carica di Presidente della F.I.B..
- 2) Possono essere nominati Soci d'onore coloro che hanno acquisito eccezionali benemeritenze nello sport delle bocce a livello nazionale o internazionale.
- 3) I Presidenti onorari e i Soci d'onore entrano a far parte della F.I.B. dal momento della loro nomina.

ARTICOLO 23 – REQUISITI DI ELEGGIBILITA'

- 1) Per ricoprire le cariche e gli incarichi federali che si acquisiscono per elezione o per nomina, occorrono i requisiti previsti all'art. 12 dello Statuto.
- 2) Se, ad elezione o nomina avvenuta, venga accertata la mancanza di uno dei requisiti richiesti, o se uno di essi venga successivamente a mancare, il Dirigente decade dalla carica. E' compito della Segreteria Generale effettuare gli opportuni accertamenti e comunicarne l'esito al Consiglio Federale.

ARTICOLO 24 – INCOMPATIBILITÀ

- 1) Per ciò che concerne i Dirigenti Federali e gli Arbitri vigono le incompatibilità previste all'art. 14 dello Statuto stesso.

ARTICOLO 25 – DOVERI

- 1) I Dirigenti Federali e Sociali, gli Arbitri, i Tecnici Federali, i Tecnici societari e gli Istruttori, sono tenuti ad osservare nei reciproci rapporti, tanto sui campi di gara che fuori, un comportamento civile e cortese. Essi devono, inoltre, rispettare e far rispettare lo Statuto ed i Regolamenti Federali ed accettare, eseguire e far eseguire le disposizioni emanate dai competenti Organi Federali.

ARTICOLO 26 - ASSEMBLEA NAZIONALE: TIPO, CONVOCAZIONE, ORDINE DEL GIORNO, COMMISSIONE VERIFICA POTERI, CANDIDATURE

- 1) *Tipo* - In conformità a quanto disposto dall'art. 16 dello Statuto, l'Assemblea Nazionale può essere Ordinaria o Straordinaria.
- 2) *Convocazione* - L'Assemblea Nazionale Ordinaria è indetta dal Consiglio Federale alle scadenze di cui al comma 2 dell'art. 16 dello Statuto e convocata dal Presidente Federale con le modalità e nei termini previsti dal comma 2 dello stesso art. 16, con avviso a mezzo lettera raccomandata A.R. o per posta elettronica certificata ai partecipanti di diritto di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo citato.
Per gli invitati indicati dalla Presidenza Federale non sono previste formalità di convocazione.
L'Assemblea Nazionale Straordinaria è convocata dall'Organo di volta in volta competente con le modalità e termini previsti dallo Statuto.
Di ogni convocazione di Assemblea Nazionale Ordinaria o Straordinaria deve essere tempestivamente preavvisata la Segreteria Generale del CONI.
- 3) *Ordine del giorno* - Viene predisposto dal Consiglio Federale e deve prevedere i contenuti indicati dal primo comma dell'art. 18 dello Statuto. I Delegati possono chiedere che vengano posti in discussione argomenti non previsti dall'ordine del giorno comunicato, a condizione che la richiesta, in forma scritta, motivata e firmata da almeno 20 Delegati, pervenga alla Segreteria Generale a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea e, che quest'ultima, all'inizio dei lavori, esprima parere favorevole all'inserimento in calce all'ordine del giorno degli argomenti proposti.
- 4) *Commissione Verifica Poteri* - Ai sensi dell'art. 17, comma 3 dello Statuto, nelle Assemblee Nazionali Ordinarie e Straordinarie elettive, il Consiglio Federale provvede alla nomina della Commissione

Verifica Poteri, composta da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti. Non possono essere membri della Commissione candidati alle cariche federali.

La Commissione è presieduta dal Presidente nominato o, in sua assenza, dal componente più anziano di età, assistita dal Segretario Generale della Federazione e si avvale, per il proprio funzionamento, del personale della Segreteria Generale.

La Commissione, ferme le competenze della Segreteria Generale di cui al comma 5 del presente articolo, ha il compito di controllare e verificare la documentazione relativa alle elezioni e vigila affinché le operazioni elettorali siano correttamente adempiute e che altresì siano rispettate le norme dello Statuto e del presente Regolamento, relative alla validità e consistenza del potere di voto dei Delegati convocati e presenti all'Assemblea. Qualora la Commissione riscontri irregolarità durante le operazioni elettorali, la stessa, dovrà invitare gli uffici e gli Organi Federali interessati e responsabili, a correggerle in tempo utile. Perdurando le stesse, la Commissione è tenuta a farne denuncia in Assemblea, ovvero, se riscontrate ad Assemblea conclusa, alla Segreteria Generale. La Commissione Verifica Poteri vigila sul rispetto delle norme dello Statuto e del presente Regolamento in merito alla validità e consistenza del potere di voto dei Delegati convocati e presenti all'Assemblea.

La Commissione Verifica Poteri è in ogni caso la sola competente a constatare la presenza del *quorum* necessario per la validità dell'Assemblea.

- 5) *Candidature* - Per concorrere alle cariche federali, le candidature, devono essere presentate alla Segreteria Generale, secondo quanto disposto dall'art. 13 dello Statuto e sottoscritte dai rappresentanti degli Affiliati, Atleti e Tecnici, che risultano in regola rispettivamente con affiliazione e tesseramento. Al fine di favorire un'equa rappresentanza di atlete e di atleti le candidature, dovranno contenere la più ampia rappresentanza di entrambi i sessi, nel rispetto del principio di pari opportunità.

La Segreteria Generale, verificate le candidature, le trasmette alla Commissione Verifica Poteri, che provvede ad includere i nominativi dei candidati nelle liste elettorali. Delle candidature avanzate, ritualmente, verrà compilato, a cura della Commissione Verifica Poteri, un elenco diviso per le cariche (avendo cura di specificare, ove occorra, la specialità e se in rappresentanza degli affiliati, degli atleti o dei tecnici), in ordine alfabetico, che sarà affisso nei locali oggetto dell'assemblea.

In caso di reiezione di una candidatura da parte della Segreteria Generale, il candidato potrà presentare reclamo alla Corte Federale di Appello, entro tre giorni successivi alla comunicazione di diniego.

Nell'ipotesi di mancanza di candidati alla Presidenza Federale, il Segretario Generale informerà il CONI. Successivamente sarà la Giunta Nazionale del CONI a decidere in merito all'eventuale Commissariamento della Federazione.

ARTICOLO 27 - COMMISSIONE VERIFICA POTERI E COSTITUZIONE ASSEMBLEA

- 1) *Commissione Verifica Poteri* - La Commissione Verifica Poteri deve riunirsi con almeno tre ore di anticipo rispetto all'orario della prima convocazione dell'Assemblea. Essa ha il compito di verificare l'identità e la qualifica dei Delegati ammessi all'Assemblea Nazionale, la cui lista nominativa è stata depositata e sottoposta a controllo presso la Segreteria Generale. La Commissione provvede inoltre al conteggio dei Delegati presenti, rilasciando agli stessi il documento che attesti il loro diritto di partecipazione. I nominativi del Presidente e dei Componenti della Commissione, nonché il luogo e l'orario di riunione della stessa, vengono comunicati dalla Segreteria Generale con le disposizioni organizzative relative alle Assemblee.
- 2) *Costituzione dell'Assemblea* - L'Assemblea Nazionale è validamente costituita, in prima e in seconda convocazione, se all'ora stabilita dall'avviso di convocazione è stato registrato il minimo di presenze richieste dall'art. 17 comma 1) dello Statuto. In ogni caso, il Presidente della Commissione Verifica Poteri, al raggiungimento del *quorum* costitutivo assembleare, redige un verbale della forza assembleare, ove detto *quorum* non fosse stato raggiunto allo scadere dell'orario di convocazione, a cura del Presidente, verrà redatto un verbale negativo. Il verbale sarà consegnato al Presidente Federale cui spetta l'apertura di detta Assemblea.
- 3) I lavori della Commissione Verifica Poteri, Organo permanente assembleare, si concludono,

comunque, dopo la chiusura dell'assemblea e con la redazione del verbale relativo.

ARTICOLO 28 - PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA, DELEGHE, VOTI

- 1) *Diritto di partecipazione* - Hanno diritto di partecipazione all'Assemblea Nazionale i soggetti elencati all'art. 16 dello Statuto. Partecipa, altresì, il rappresentante designato appositamente dal CONI. Possono essere inoltre invitati, ad esclusivo giudizio del Presidente Federale, le Autorità, i Rappresentanti della Stampa ed i legali rappresentanti degli Enti Aggregati.
- 2) *Diritto di rappresentanza* – Gli aventi diritto al voto sono rappresentati all'Assemblea Nazionale dai Delegati di ogni specialità eletti dalle Assemblee Regionali nella quantità assegnata dal Consiglio Federale alla singola Regione.
Le eventuali indisponibilità a presenziare all'Assemblea, da parte dei Delegati, devono essere comunicate ai Comitati Regionali nelle cui Assemblee sono stati eletti.
In tal caso, il Presidente del Comitato Regionale competente, provvede alla sostituzione dei Delegati con i supplenti già designati dall'elezione dandone immediata comunicazione alla Segreteria Generale.
L'elenco nominativo dei Delegati e dei relativi supplenti, ordinato secondo il numero di preferenze ricevute, quale risulta dai verbali delle Assemblee Regionali elettive, deve essere reso noto con comunicato ufficiale diramato dalla Segreteria Generale unitamente alla convocazione di ogni Assemblea Nazionale. Il Delegato dura in carica per il quadriennio olimpico, sempre che mantenga i requisiti di eleggibilità e può essere rieletto.
Il Delegato ammesso alla sostituzione acquisisce, per tale Assemblea, i diritti del Delegato assente e sostituito che, a sostituzione avvenuta, in nessun caso può essere reintegrato nei propri diritti per tale assemblea. Tali sostituzioni dovranno essere immediatamente segnalate dalla Commissione Verifica Poteri al Presidente dell'Assemblea.
- 3) *Deleghe e voti* – Ogni delegato ha diritto ad un voto e non può rilasciare delega. La Commissione Verifica Poteri, previa identificazione ed accertamento del diritto di partecipazione, rilascia tessere diverse per l'ammissione all'Assemblea che differenziano i Delegati delle tre specialità agonistiche aventi diritto di voto, nonché i delegati degli affiliati rispetto a quelli dei tecnici e degli atleti.

ARTICOLO 29 - DIREZIONE E CONDUZIONE DELL'ASSEMBLEA

- 1) *Direzione dell'Assemblea*
 - a) *Presidente dell'Assemblea*
Il Presidente Federale in carica o uscente, o, in sua assenza, il Vicepresidente vicario o il Consigliere più anziano per età, dichiarata aperta l'Assemblea e comunicato il numero degli aventi diritto al voto presenti in sala, invita i Delegati all'elezione del Presidente dell'Assemblea, che potrà avvenire anche per acclamazione.
Nelle Assemblee straordinarie non elettive il Presidente dell'assemblea è il Presidente Federale.
 - b) Il Presidente dell'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - regolare la procedura nello svolgimento degli argomenti inclusi nell'ordine del giorno;
 - stabilire la forma di votazione per ogni argomento;
 - concedere e togliere la parola a quanti intendano intervenire o intervengano sugli argomenti in discussione, fissando il numero e la durata massima degli interventi;
 - accettare, unificare o respingere mozioni d'ordine ponendole in discussione dopo averne fissato l'ordine di precedenza;
 - proclamare gli eletti dall'Assemblea;
 - convalidare la rispondenza del verbale dell'Assemblea e di tutti gli atti ad esso relativi;
 - dichiarare, una volta esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, chiusa l'Assemblea.
- 2) *Vice Presidente, Segretario e Scrutatori dell'Assemblea*
 - a) L'Assemblea procede inoltre all'elezione di un Vice Presidente, di un Segretario e dei componenti della Commissione Scrutinio, la quale deve essere composta da un minimo di tre scrutatori. Tali

elezioni hanno luogo con le stesse modalità adottate per il Presidente dell'Assemblea. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua temporanea assenza od impedimento.

b) Il Segretario è incaricato di redigere il verbale.

c) La Commissione Scrutinio ha, in particolare, il compito di conteggiare e comunicare al Presidente dell'Assemblea l'esito delle votazioni effettuate per scrutinio palese o per scheda segreta, verbalizzandone i risultati.

3) *Conduzione dell'Assemblea*

a) *Discussione dell'ordine del giorno* - Gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea hanno facoltà di prendere la parola su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, purché ne facciano richiesta al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio della discussione ed il richiedente sia stato inserito nella distinta degli oratori, della quale viene data lettura prima dell'inizio della discussione dal Presidente dell'Assemblea. Iniziata la discussione, il Presidente può dare la parola a chi non è iscritto in tale distinta per la presentazione di mozioni d'ordine afferenti l'argomento in discussione.

È facoltà del Presidente dell'Assemblea concedere una sola replica alla risposta effettuata dal relatore sull'argomento trattato; in tal caso però è concessa la controreplica al relatore. Il Presidente dell'Assemblea, prima di passare ad altro argomento dell'ordine del giorno, deve mettere ai voti le mozioni presentate, per iscritto, da almeno 20 Delegati al tavolo della Presidenza nel corso della discussione. Il Presidente dell'Assemblea può dichiarare decaduti gli ordini del giorno e le mozioni superate da precedenti discussioni, provvedendo, inoltre, ad unificare quelli di contenuto simile.

b) *Sospensione ed aggiornamento dell'Assemblea* - È facoltà del Presidente dell'Assemblea sospendere i lavori della stessa, ove ne ravvisi la necessità. Il Presidente può, inoltre, aggiornare l'Assemblea ad altra data qualora non sia stata esaurita la discussione dell'ordine del giorno nelle giornate previste dalla convocazione.

c) *Varie* - All'inizio dei lavori, su espressa richiesta del suo Presidente, l'Assemblea si pronuncia sull'inserimento nell'ordine del giorno degli eventuali argomenti richiesti nei termini e con le modalità previste dal presente Regolamento Organico.

d) *Disciplina* - Il Presidente dell'Assemblea può proporre all'Assemblea l'allontanamento temporaneo dall'aula di chiunque turbi intenzionalmente lo svolgimento dei lavori o commetta atti contrari alle norme di correttezza, resta impregiudicato il diritto di voto.

e) *Votazioni* - I sistemi di votazione previsti in Assemblea sono: per alzata di mano e controprova, per appello nominale, per scheda segreta. La votazione per acclamazione è ammessa solo per il conferimento di cariche "ad honorem" e per la nomina del Presidente dell'Assemblea. Di norma il Presidente adotta il sistema di votazione per alzata di mano. Nei casi dubbi, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Delegati presenti in aula, esige la votazione per appello nominale. Per argomenti di particolare importanza o delicatezza, su proposta avanzata da almeno un terzo dei presenti aventi diritto al voto, il Presidente dell'Assemblea adotta la votazione per scheda segreta. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, eccezion fatta per le modifiche statutarie e per la proposta di scioglimento della Federazione.

f) *Elezioni* - Tutte le elezioni alle cariche federali devono avvenire mediante votazioni per scheda segreta e in maniera anonima che garantiscano sia la segretezza del voto sia la corretta espressione del medesimo, anche per mezzo di apposite cabine elettorali. Resta fermo il principio che per ogni carica l'elezione viene effettuata distintamente.

Per l'elezione alla carica di Presidente occorre riportare voti favorevoli nella misura indicata all'art. 19 comma 3) dello Statuto.

Per le elezioni alle cariche federali vengono eletti nell'ordine coloro i quali hanno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti precede in graduatoria il più anziano di età.

g) *Verbale dell'Assemblea* - Viene compilato dal Segretario dell'Assemblea con l'assistenza del Presidente, che deve controfirmarlo, garantendone l'autenticità. Al verbale devono essere allegati i

documenti compilati dalla Commissione Verifica Poteri, i verbali di scrutinio relativi a tutte le votazioni per appello nominale, per scheda segreta e le mozioni e gli ordini del giorno presentati per iscritto al Presidente dell'Assemblea. Il verbale viene redatto e controfirmato pagina per pagina dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, con allegati i documenti originali e rimane depositato presso l'archivio federale. Nelle Assemblee straordinarie per le modifiche statutarie e di scioglimento della Federazione, il verbale viene redatto da un notaio a tal fine appositamente convocato.

ARTICOLO 30 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA, ORDINE DEL GIORNO, CANDIDATURE, COMMISSIONE VERIFICA POTERI, COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

- 1) *Convocazione* - L'Assemblea Nazionale Straordinaria può essere convocata in qualsiasi periodo dell'anno, con le modalità già previste per quella Ordinaria, nei casi previsti dallo Statuto. L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche nella stessa sede e nello stesso giorno di quella ordinaria.
- 2) *Ordine del giorno* - L'ordine del giorno è limitato unicamente agli argomenti che hanno determinato la convocazione dell'Assemblea Straordinaria. Nessun altro argomento può essere introdotto.
- 3) *Candidature* - Valgono le stesse norme previste per le Assemblee Ordinarie.
- 4) *Commissione Verifica Poteri* - Nelle Assemblee Straordinarie elettive vale quanto previsto per le Assemblee Ordinarie.
- 5) *Costituzione dell'Assemblea* - Valgono le norme previste nello Statuto per la validità delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.

ARTICOLO 31 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

- 1) *Elezione* - Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Nazionale in conformità a quanto previsto dagli articoli 18 e 19 dello Statuto. I Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, sono eletti a norma dell'art. 19, comma 6 dello Statuto, dal Consiglio Federale nella sua prima riunione successiva al suo insediamento.
- 2) *Durata della carica ed eventuali sostituzioni* - Il Presidente resta in carica per l'intero quadriennio olimpico. La durata dell'incarico è ridotta quando vi è decadenza prima del termine del ciclo olimpico per dimissioni o per assenza da impedimento definitivo; ugualmente ridotta è la durata dell'incarico del Presidente, o dei Vice Presidenti subentrati durante il ciclo olimpico, cessando comunque tali incarichi al termine del ciclo in corso.
Le dimissioni del Presidente Federale, la contemporanea decadenza per dimissioni o altri motivi della metà più uno dei membri del Consiglio Federale, prima del termine del ciclo olimpico, implicano la decadenza e la successiva sostituzione del Presidente Federale, dei Vice Presidenti e degli altri dirigenti eletti e nominati, secondo le disposizioni di cui all'art. 19 dello Statuto.
- 3) *Compiti e prerogative del Presidente* - Il Presidente Federale ha i poteri che gli sono riconosciuti dall'art. 19 dello Statuto.

ARTICOLO 32 - CONSIGLIO FEDERALE

- 1) *Composizione* - Il Consiglio Federale è composto oltre che dal Presidente Federale, dai Consiglieri eletti con le modalità di cui agli articoli 18, 19 e 20 dello Statuto. Partecipa di diritto alle sue riunioni il Segretario Generale della Federazione.
- 2) *Durata in carica ed eventuali sostituzioni*
Il Consiglio Federale dura in carica per il quadriennio olimpico in cui è stato eletto, salvo decadenza anticipata per:
 - dimissioni o impedimento definitivo del Presidente Federale;
 - dimissioni della metà più uno dei suoi Consiglieri;Nei casi di cui sopra il Consiglio Federale è rinnovato in conformità alle disposizioni statutarie. Per le sostituzioni rese necessarie per qualsiasi motivo di un numero di membri pari o inferiore alla metà si applica quanto previsto all'art. 21, comma 2), dello Statuto.

- 4) *Attribuzioni del Consiglio Federale* - Il Consiglio Federale ha tutti i poteri e le prerogative di cui all'art. 20 dello Statuto.
- 5) *Votazioni* - Le votazioni di norma sono effettuate per appello nominale o per alzata di mano; per scheda segreta se richiesta da almeno 1/3 dei componenti presenti alla riunione. Le votazioni relative a persone fisiche saranno effettuate a scheda segreta, quando lo richiedano almeno tre Consiglieri. Tutte le delibere devono essere assunte a maggioranza semplice dei presenti.
- 6) *Segretario del Consiglio Federale* - Le funzioni di Segretario del Consiglio Federale sono svolte dal Segretario Generale della Federazione, ovvero da funzionario operante nella Federazione da lui delegato, che assiste ai lavori e cura la redazione del verbale. Il Segretario ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, fornendo sui singoli argomenti in discussione chiarimenti e delucidazioni, nei limiti della competenza della Segreteria Generale.
- 7) *Deliberazioni - Comunicati - Verbali* - Tutte le deliberazioni del Consiglio Federale devono essere riportate su apposito Libro dei Verbali.
Il processo verbale della seduta viene registrato su apposito stampato limitatamente alle seguenti voci:
a) presenze ed assenze giustificate o meno;
b) ora di inizio e di chiusura con le eventuali sospensioni ed aggiornamenti;
c) argomenti trattati con relative deliberazioni;
d) dichiarazioni che i Componenti esplicitamente richiedono che siano riportate a verbale.
Sia le deliberazioni che le dichiarazioni di cui alle lettere c) e d) del presente punto, verranno dettate dal Presidente o dal Componente richiedente al Segretario e redatte seduta stante dallo stesso.
Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta. Copia dello stesso è inviata dalla Segreteria Generale a tutti i Componenti del Consiglio ed il testo dello stesso si intende approvato se non pervengono alla Segreteria contestazioni entro quindici giorni dall'invio della stessa; in caso contrario esso deve essere oggetto di approvazione nella riunione che segue. In ogni caso le delibere assunte sono immediatamente esecutive.

ARTICOLO 33 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 1) *Composizione ed elezione* - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto ed è disciplinato secondo quanto previsto dagli artt. 22 e 23 dello Statuto.
Per concorrere alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti le singole candidature, devono essere inoltrate alla Segreteria Generale almeno 15 giorni prima dello svolgimento della Assemblea Nazionale elettiva, allegando, al momento della presentazione, la documentazione attestante l'iscrizione all'albo dei Revisori contabili.
- 2) *Attribuzioni* - Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla intera gestione economico-finanziaria della Federazione, secondo quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto. In caso di ispezione, deve essere redatto un verbale e data relazione scritta al Presidente Federale, che ne informa il Consiglio Federale. Il Collegio deve inoltre esprimere annualmente il proprio parere sul budget previsionale e sul bilancio di esercizio. Le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti fanno fede sulla esistenza e sulla legittimità di tutti gli atti amministrativi federali e delle relative operazioni. A tutte le riunioni degli Organi deliberanti possono partecipare senza diritto di voto i Revisori effettivi ai quali deve essere trasmessa la convocazione per conoscenza.
- 3) *Riunioni - Deliberazioni - Validità - Comunicati - Verbali* - Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato dal Presidente del Collegio; la convocazione è comunicata dalla Segreteria Generale almeno venti giorni prima della riunione ed è trasmessa ai soli membri effettivi che, se non disponibili, devono darne immediata notizia via posta elettronica alla Segreteria Generale, per permettere le sostituzioni con il supplente. Perché le deliberazioni siano valide, occorre siano presenti alla seduta almeno due componenti del Collegio, le stesse sono prese a maggioranza assoluta. Le deliberazioni verranno verbalizzate su apposito registro, sottoscritte dagli intervenuti.

ARTICOLO 34 - SEGRETERIA GENERALE

- 1) Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, la Segreteria Generale è composta dagli uffici e servizi necessari

per dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi elettivi Centrali della Federazione.

- 2) La Segreteria Generale è retta dal Segretario Generale, nominato dal Presidente Federale.
- 3) Il Segretario Generale è il responsabile della gestione amministrativa della Federazione e del buon funzionamento degli uffici della Federazione, dell'attuazione di quanto necessario all'organizzazione federale ed all'esecuzione delle deliberazioni di cui al 1° comma del presente articolo, oltre che delle specifiche funzioni attribuitegli dall'art. 25 dello Statuto.

Egli è inoltre responsabile della diramazione dei Comunicati Ufficiali, dell'aggiornamento della corrispondenza, della stesura ed emissione delle convocazioni e dei verbali relativi a sedute di Organi Federali centrali e dell'ordinata e completa custodia dell'archivio federale.

Il Segretario Generale assiste altresì, personalmente o a mezzo di un funzionario di Segreteria a ciò delegato, alle riunioni di tutti gli Organi centrali, Commissioni e Comitati Federali, ad esclusione degli Organi di Giustizia e di controllo, redigendo e custodendo i relativi verbali.

ARTICOLO 35 - COMITATO TECNICO FEDERALE

- 1) *Durata in carica, decadenza ed eventuali sostituzioni* - Il Comitato Tecnico Federale di cui all'art. 26 dello Statuto dura in carica quattro anni, salvo decadenza anticipata del Consiglio Federale. E' suddiviso in tre sezioni sportive di specialità i cui componenti sono nominati dal Consiglio Federale.

I Componenti del Comitato decadono dalle loro funzioni oltre che per dimissioni, per revoca del loro mandato da parte del Consiglio Federale.

- 2) *Attribuzioni* - Le singole sezioni del Comitato Tecnico Federale propongono le delibere e i programmi di natura tecnico-organizzativa da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale tramite la Segreteria Generale e vigila sulla successiva realizzazione di detti programmi.

Le sezioni hanno il compito di dare attuazione nell'ambito di ciascuna specialità alle delibere assunte dal Consiglio Federale.

Predispongono il Regolamento delle Competizioni e quello dei Giocatori per le differenti specialità agonistiche, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale.

- 3) *Riunioni* - Le singole sezioni del Comitato Tecnico Federale sono convocate dalla Segreteria Generale su richiesta della stessa sezione di specialità, previa autorizzazione del Presidente Federale, almeno tre giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando risultano presenti almeno la metà dei membri del Comitato.

- 4) *Votazioni e maggioranze* - Le singole sezioni del Comitato Tecnico Federale adottano i provvedimenti mediante votazioni per alzata di mano a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 36 -CONSULTA NAZIONALE

La Consulta Nazionale, presieduta dal Presidente Federale, è formata dai Consiglieri Federali, dai Presidenti dei Comitati Regionali e dai Presidenti dei Comitati Provinciali. E' convocata almeno una volta l'anno dal Presidente Federale a mezzo comunicato ufficiale o inviata anche via posta elettronica, almeno 15 giorni prima della riunione, con indicato l'ordine del giorno, luogo ed orario della riunione. La Consulta Nazionale accerta lo stato di attuazione dei bilanci programmatici centrali e territoriali, formula proposte per il raggiungimento degli obiettivi e fissa gli indirizzi per la diffusione e lo sviluppo delle forme di pratica amatoriale e promozionale dello sport delle bocce sul territorio nazionale.

Le riunioni della Consulta Nazionale sono valide quando risultino presenti almeno un terzo dei suoi membri e gli indirizzi vengano espressi dalla maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 37 - COMITATI E COMMISSIONI

- 1) Ai sensi dell'art. 40 dello Statuto, il Consiglio Federale ha la facoltà anche di istituire Comitati o Commissioni e conferire loro specifici incarichi per perseguire particolari fini istituzionali in campo tecnico-organizzativo.
- 2) E' inoltre prevista l'istituzione della Commissione Nazionale Atleti F.I.B., il cui regolamento verrà approvato dalla Giunta Nazionale Coni.
- 3) I Dirigenti chiamati a presiedere o a fare parte dei Comitati e delle Commissioni sono nominati dal Consiglio Federale e la loro nomina è compatibile con qualunque altra carica ricoperta nell'ambito

della Federazione.

- 4) I Comitati e le Commissioni rispondono direttamente del loro operato al Consiglio Federale, dal quale dipendono.
- 5) Tutti gli incarichi federali sono per la durata dell'intero ciclo olimpico e sono sempre revocabili. In ogni caso decadono con la decadenza, per qualsiasi motivo, del Consiglio Federale.

ARTICOLO 38 - NORME GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE FEDERALE TERRITORIALE

L'Organizzazione Federale territoriale è articolata in Comitati Regionali e Comitati Provinciali, secondo quanto disposto dagli articoli dal 30 al 37 dello Statuto. Nei soli casi di impossibilità di costituzione dei Comitati Regionali o Provinciali previsti dallo Statuto, il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale o Provinciale ai sensi degli articoli 32 e 38 dello Statuto.

I Comitati Regionali ed i Comitati Provinciali sono costituiti rispettivamente nei capoluoghi di Regione e di Provincia, salve le deroghe espressamente deliberate dal Consiglio Federale e la giurisdizione territoriale degli stessi si estende sul territorio che politicamente individua la Regione o la Provincia che fa capo a tale capoluogo.

Gli Organi territoriali vengono tra di loro distinti mediante una denominazione che alla sigla F.I.B. fa seguire la qualifica del Comitato della Regione o della città capoluogo di Provincia (ad es.: F.I.B. - Comitato Regionale Sardegna, oppure F.I.B. Comitato Provinciale di Milano).

Nelle province di Trento e Bolzano vengono costituiti Organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli Organi territoriali di livello regionale.

ARTICOLO 39 - ASSEMBLEE REGIONALI

- 1) *Tipo* - Le Assemblee Regionali possono essere ordinarie o straordinarie.
- 2) *Convocazione* - L'Assemblea Regionale elettiva ordinaria è indetta dal Consiglio Regionale entro i termini previsti dall'art. 28 dello Statuto.
Ogni convocazione deve essere inviata per conoscenza alla Segreteria Generale ed al Presidente Federale. Sedi, data ed orario delle Assemblee Regionali sono fissate dai Consigli Regionali in armonia con le esigenze funzionali e con quelle determinate dalle procedure elettorali.
- 3) *Ordine del giorno* - Viene predisposto dal Consiglio Regionale. Nelle Assemblee elettive deve essere inserita l'elezione del Presidente e dei Consiglieri del Comitato Regionale e l'elezione dei Delegati all'Assemblea Nazionale ed i relativi eventuali supplenti.
Nell'ordine del giorno debbono inoltre essere compresi gli argomenti richiesti dagli aventi diritto al voto con lettera raccomandata spedita al Consiglio Regionale almeno otto giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea.
Possono infine essere iscritti nella voce "Varie" gli argomenti che verranno depositati per iscritto in apertura di seduta presso il Presidente dell'Assemblea.
- 4) *Commissione Verifica Poteri* - Viene costituita in ciascun Comitato almeno trenta giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea ed è composta da tre membri che eleggono tra loro il Presidente e sono assistiti dal Segretario del Comitato. I membri di tale Commissione sono nominati dal Consiglio Regionale tra i tesserati federali che non siano candidati a cariche elettive.
La Commissione si riunisce su invito del Presidente, controlla tutta la documentazione relativa alle elezioni e vigila che tutte le operazioni elettorali si svolgano nel rispetto delle disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento Organico per quanto attiene alla verifica dei poteri di rappresentanza e di voto, alla eleggibilità dei candidati presenti nelle liste ed alla sussistenza di eventuali incompatibilità. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme previste per l'Assemblea Nazionale in quanto compatibili.
- 5) *Candidature* - Le candidature per le cariche dei Comitati Regionali devono essere presentate al Comitato con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 13 comma 2) dello Statuto, almeno quindici giorni lavorativi prima della data dell'Assemblea.

Il Consiglio Federale ai sensi dell'art. 16 comma 3) dello Statuto assegna e comunica ad ogni Comitato Regionale, almeno 30 giorni prima del giorno dell'effettuazione dell'Assemblea Regionale elettiva, il numero di delegati spettanti ad ogni Regione per l'Assemblea Nazionale. L'assegnazione viene effettuata dal medesimo Consiglio Federale in proporzione al numero di Affiliati per singole specialità e garantendo almeno la presenza di due Delegati per Regione in rappresentanza degli affiliati.

Le singole candidature per l'incarico di Delegati di ogni singola categoria all'Assemblea Nazionale vengono presentate alla Commissione Verifica Poteri dai presenti con diritto di voto entro un'ora dall'inizio dell'Assemblea Regionale validamente costituita.

Vengono eletti Delegati all'Assemblea Nazionale coloro i quali hanno ricevuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero di Delegati assegnati dal Consiglio Federale ad ogni Regione.

A parità di voto viene eletto il candidato più anziano di età. Sono supplenti tutti gli altri che hanno ottenuto voti in ordine decrescente. A parità di voto subentra il più anziano di età.

I delegati durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

- 6) *Costituzione* - L'Assemblea si intende validamente costituita in prima convocazione se all'ora stabilita nell'avviso di convocazione sono presenti la metà degli aventi diritto al voto. L'Assemblea sarà regolarmente costituita in seconda convocazione in sede elettiva con la presenza diretta o per delega di almeno il 25% degli aventi diritto al voto.

Il Presidente della Commissione Verifica Poteri, redige un verbale nel quale dà atto del numero delle Società aventi diritto al voto presenti in Assemblea.

Per quanto non espressamente indicato nel presente comma in merito ai compiti della Commissione Verifica Poteri si fa riferimento agli artt. 26 e 27 del presente Regolamento Organico.

- 7) *Partecipazione e rappresentanza - Deleghe - Voti* - Per ciò che concerne il diritto di partecipazione e di rappresentanza, le deleghe ed i voti nelle Assemblee Regionali, vige quanto previsto all'art. 27, e successivi, dello Statuto e dalle norme che seguono:

- La distinta ufficiale delle Società aventi diritto al voto ed il nominativo del legale rappresentante, del rappresentante degli atleti e di quello dei tecnici è resa pubblica a mezzo Comunicato Ufficiale emanato da ogni Comitato Regionale, contenente la lista delle Società affiliate che hanno maturato il diritto di voto almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e successivamente aggiornato alla data di celebrazione dell'Assemblea.
- Il Presidente di Società o il suo Delegato può rappresentare un'altra Società della medesima Regione di appartenenza così come previsto dall'art. 27 commi 6) e 7) dello Statuto.
- Il delegato dell'affiliato che intenda partecipare all'Assemblea deve far pervenire prima dell'orario di convocazione previsto per l'Assemblea alla Commissione Verifica Poteri il foglio delega della Società che rappresenta, regolarmente firmato dal Presidente.
- Il Delegato deve comparire tra i dirigenti sociali risultanti sul modulo di affiliazione o di riaffiliazione della Società di appartenenza o sulla rettifica della composizione del Consiglio Direttivo della stessa, ricevuta dalla Segreteria del Comitato almeno 8 giorni prima della convocazione dell'Assemblea.
- Il rappresentante degli atleti e dei tecnici non può delegare altri alla presenza assembleare.

- 8) *Elezioni* - Numero dei Consiglieri, degli Atleti e Tecnici, per ogni Comitato Regionale:

- per le Regioni nelle quali vi sono fino a 25 società con diritto di voto: 4 Consiglieri di cui almeno un atleta e un tecnico, oltre 3 relativi supplenti;
- per le Regioni nelle quali vi sono da 26 a 50 società con diritto di voto: 5 Consiglieri di cui almeno un atleta e un tecnico, oltre 3 relativi supplenti;
- per le Regioni nelle quali vi sono oltre 50 società con diritto di voto: 6 Consiglieri di cui almeno due atleti e un tecnico, oltre 4 relativi supplenti.

Nei Comitati Regionali ove sono presenti più specialità, valgono le disposizioni di cui all'art. 30 comma 5 dello Statuto.

In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più consiglieri valgono le norme previste dallo Statuto e dal presente Regolamento per i Consiglieri Federali.

Ogni votante potrà esprimere tante preferenze per quanti sono i consiglieri da eleggere meno uno.

- 9) *Direzione e conduzione dell'Assemblea* – Vale ove compatibile, quanto disposto per le Assemblee Nazionali Ordinarie all'art. 26 e seguenti del presente Regolamento Organico.
- 10) *Attribuzioni* - L'Assemblea Regionale ha le attribuzioni di cui all'art. 28 dello Statuto.
- 11) *Assemblee Regionali Straordinarie* - L'assemblea Regionale Straordinaria può essere convocata in qualsiasi periodo dell'anno, nei casi indicati dallo Statuto, con le modalità previste per quella Ordinaria. Per quanto non contemplato si fa riferimento all'art. 30 del presente Regolamento per quanto compatibile.

ARTICOLO 40 - PRESIDENTE REGIONALE

- 1) Il Presidente Regionale è eletto ai sensi dell'art. 13 comma 2) dello Statuto ed ha i compiti, le prerogative e le funzioni attribuitegli dall'art. 29 dello Statuto.
Rappresenta ai soli fini sportivi la F.I.B. nel territorio di competenza ed è responsabile unitamente al Consiglio Regionale, del funzionamento del Comitato medesimo, nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale.
- 2) Il Presidente Regionale, oltre ai compiti di rappresentanza e funzionali di cui all'art. 29 dello Statuto risponde della gestione finanziaria, dei fondi da amministrare e della buona conservazione dei beni inventariati (mobili e macchine d'ufficio) e del materiale sportivo e organizzativo in dotazione al Comitato.

ARTICOLO 41 - COMITATI REGIONALI

- 1) *Costituzione* - I Comitati Regionali si costituiscono in conformità a quanto previsto dal punto 1) dell'art. 30 dello Statuto, con giurisdizione, denominazione e rappresentanze di cui all'art. 38 del presente Regolamento Organico per lo svolgimento delle attribuzioni di cui al punto 3) dell'art. 30 dello Statuto. Essi sono retti dai Consigli Regionali.
- 2) *Composizione e durata dei Consigli Regionali* – Vige quanto disposto ai punti 5), 6) e 7) dell'art. 30 dello Statuto.
- 3) *Funzionamento e compiti dei Consigli Regionali*
- a) I Consigli Regionali devono essere riuniti almeno quattro volte all'anno per iniziativa del Presidente nella sede e nella data da lui stabilita a mezzo lettera raccomandata e/o telegramma o messaggio via posta elettronica certificata; devono, inoltre, essere convocati qualora la maggioranza dei componenti ne faccia richiesta scritta motivata.
La convocazione deve essere portata a conoscenza dei componenti, unitamente all'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima della data di effettuazione.
In tali riunioni hanno diritto di voto il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri; le deliberazioni sono prese con maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. La riunione è valida se è presente almeno la metà più uno dei componenti. Assistono alle riunioni del Consiglio Regionale, con voto consultivo, i rappresentanti delle Commissioni e Comitati Tecnici Territoriali.
Di ogni riunione viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, verbale che viene conservato nell'archivio del Comitato.
- b) I Consigli Regionali, oltre ai compiti di rappresentanza e funzionali di cui al punto 3) dell'art. 30 dello Statuto, assolvono compiti tecnici ed organizzativi che sono definiti da ciascuna specialità anche nei Regolamenti delle Competizioni e degli Atleti, Giocatori. Esplicano funzioni di controllo di natura sportiva ed amministrativa sui Comitati, Provinciali e Tecnici Territoriali, della propria giurisdizione.
- c) I Consigli Regionali trasmettono alla Segreteria Generale, la relazione programmatica ed il rendiconto da sottoporre al Consiglio Federale, nelle scadenze e modalità annualmente indicate dal Consiglio Federale stesso.

ARTICOLO 42 - IL DELEGATO REGIONALE

- 1) Ai sensi dell'art. 32 dello Statuto, il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale per le Regioni

in cui non sia possibile costituire un Comitato Regionale, in virtù dell'art. 30 punto 1) dello Statuto. I doveri del Delegato Regionale sono quelli di assicurare la promozione, lo sviluppo e lo svolgimento dell'attività federale. Egli risponde direttamente al Consiglio Federale.

- 2) L'incarico di Delegato Regionale ha durata quadriennale. Ogni anno il Delegato Regionale deve presentare al Consiglio Federale una dettagliata relazione circa gli esiti del proprio mandato, al fine di consentire una opportuna valutazione sul suo operato e di decidere circa le iniziative più appropriate da adottare per lo sviluppo dell'attività federale nella regione di riferimento.
- 3) La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Regionale.

ARTICOLO 43 - COMITATO TECNICO TERRITORIALE

Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto il Comitato Tecnico Territoriale, ove istituito, è composto da tre membri, Presidente, Vice presidente e Segretario ed è nominato dal Consiglio Federale fra i tesserati alla F.I.B., nell'ambito territoriale di riferimento.

- 1) *Attribuzioni* - Il Comitato Tecnico Territoriale ha il compito di dare attuazione alle delibere di carattere tecnico-organizzativo assunte dal Consiglio Federale, in stretto coordinamento con i Comitati Provinciali competenti per territorio.
Realizza i programmi di natura tecnico-organizzativa con il coordinamento del Consiglio Regionale ed in collaborazione con i Comitati Provinciali interessati.
- 2) Il Consiglio Federale, valutata la proposta del Comitato Tecnico Territoriale, ha la facoltà di assegnare un contributo annuale per la realizzazione dei programmi suddetti attraverso il Consiglio Regionale o i Consigli Provinciali territorialmente interessati che vigileranno sulla corretta esecuzione dei programmi tecnici approvati dal Consiglio Federale.
- 3) *Riunioni* - Il Comitato Tecnico Territoriale è convocato dal Presidente dello stesso anche su richiesta della maggioranza dei membri.
- 4) *Votazioni e maggioranze* - Il Comitato Tecnico Territoriale è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri, adotta i provvedimenti mediante votazioni per alzata di mano a maggioranza dei presenti. In caso di parità numerica dei voti, prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 44 - ASSEMBLEE PROVINCIALI

- 1) *Tipo* - In relazione a quanto previsto dall'art. 34 dello Statuto, le Assemblee Provinciali Ordinarie possono essere ordinarie, straordinarie o elettive straordinarie.
- 2) *Convocazione* - L'Assemblea Provinciale è indetta dal Comitato Provinciale, nei termini e con le modalità nel citato art. 34 dello Statuto Federale.
Per gli invitati si procederà come già previsto per gli invitati delle Assemblee Nazionali. Ogni convocazione deve essere inviata per conoscenza alla Segreteria Generale ed al Comitato Regionale di appartenenza.
Sedi, date ed orario delle Assemblee Provinciali sono fissate dai Comitati Provinciali in armonia con le esigenze funzionali e con quelle determinate dalle procedure elettorali che precedono le Assemblee Nazionali.
- 3) *Ordine del giorno* - Viene predisposto dal Consiglio Provinciale. Nell'ordine del giorno devono, inoltre, essere compresi gli argomenti dagli aventi diritto al voto che ne abbiano fatta richiesta con lettera Raccomandata spedita al Comitato almeno otto giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea.
Possono infine essere iscritti nella voce "Varie" gli argomenti che verranno depositati per iscritto in apertura di seduta presso il Presidente dell'Assemblea.
- 4) *Commissione Verifica Poteri* - Viene costituita in ciascun Comitato, almeno trenta giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea ed è composta da tre membri che eleggono il Presidente e che sono assistiti dal Segretario del Comitato. I membri di tale Commissione sono scelti dal Consiglio tra i tesserati di Società aventi diritto al voto.
La Commissione si riunisce su invito del Presidente; essa controlla tutta la documentazione relativa

alle elezioni e vigila che tutte le operazioni elettorali si svolgano nel rispetto delle disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento Organico per quanto attiene alla verifica dei poteri di rappresentanza e di voto, alla eleggibilità dei candidati ed alla sussistenza di eventuali incompatibilità. Nell'ipotesi di accertamento di eventuali irregolarità, si applica per analogia l'art. 26 comma 4 ultimo capoverso del presente Regolamento Organico. I membri della Commissione Verifica Poteri non possono rappresentare la propria Società né essere candidati.

Le candidature per le cariche dei Comitati Provinciali devono essere presentate secondo quanto disposto dall'art. 13 co. 3 dello Statuto.

5) *Costituzione* - L'Assemblea si intende validamente costituita in prima convocazione se all'ora stabilita nell'avviso di convocazione sono presenti, di persona o per delega la metà degli aventi diritto al voto. L'Assemblea sarà regolarmente costituita in seconda convocazione in sede elettiva con la presenza diretta o per delega di almeno il 25% degli aventi diritto al voto. Non è invece richiesto alcun *quorum* in seconda convocazione per le Assemblee non elettive. Il Presidente della Commissione Verifica Poteri redige un verbale nel quale dà atto del numero delle Società aventi diritto al voto presenti in Assemblea.

Per quanto non espressamente indicato nel presente comma, in merito ai compiti della Commissione Verifica Poteri, si fa riferimento all'art. 26 e seguenti del presente Regolamento Organico.

6) *Partecipazione e rappresentanza - Deleghe - Voti* - Per ciò che concerne il diritto di partecipazione e di rappresentanza, le deleghe ed i voti nelle Assemblee Provinciali vige quanto previsto dall'art. 34 dello Statuto e dalle norme che seguono:

- La distinta ufficiale delle Società aventi diritto a voto è resa pubblica a mezzo Comunicato Ufficiale emanato da ogni Comitato Provinciale attraverso la propria segreteria, contenente la lista delle Società affiliate che hanno maturato il diritto di voto almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e successivamente aggiornato alla data di celebrazione dell'Assemblea.
- Il Presidente di Società o il suo Delegato può rappresentare un'altra società.
- Il Delegato dell'Affiliato che partecipa all'Assemblea deve far pervenire alla Commissione Verifica Poteri prima dell'orario di convocazione previsto per l'Assemblea stessa, il foglio di delega della Società che rappresenta, regolarmente firmato dal Presidente.
- Il Delegato deve comparire tra i Dirigenti risultanti sul modulo di affiliazione o di riaffiliazione della Società di appartenenza o sulla rettifica della composizione del Consiglio Direttivo della stessa, giunto alla Segreteria del Comitato almeno 8 giorni prima della convocazione dell'Assemblea.
- Il rappresentante degli Atleti e Tecnici non può delegare altri alla presenza assembleare.

7) *Elezioni*- Il numero dei Consiglieri di ogni Comitato Provinciale è così definito:

- per le Province nelle quali vi sono fino a 25 società con diritto di voto: 4 Consiglieri, di cui almeno un atleta e un tecnico oltre 3 relativi supplenti;
- per le Province nelle quali vi sono da 26 a 50 società con diritto di voto: 5 Consiglieri di cui almeno un atleta e un tecnico oltre 3 relativi supplenti;
- per le Province nelle quali vi sono oltre 50 società con diritto di voto: 6 Consiglieri di cui almeno due atleti e un tecnico, oltre 4 relativi supplenti.
- Nei Comitati Provinciali ove sono presenti più specialità agonistiche valgono le disposizioni di cui all'art. 39 comma 3 dello Statuto Federale.
- In caso di dimissioni, decadenza o impedimento di uno o più dei componenti del Consiglio Provinciale, valgono le norme previste per il Consiglio Federale.

Nei Comitati Provinciali ove sono presenti più specialità valgono le disposizioni di cui all'art. 37 comma 3 dello Statuto.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento di uno o più dei componenti del Consiglio Provinciale, subentrerà il supplente presente nella lista più suffragata.

In caso di impedimento dei supplenti, qualora la dimissione o decadenza di uno o più dei componenti della lista non sia superiore alla metà, non si ha decadenza del Consiglio né obbligo di integrazione

dello stesso.

- 8) *Direzione e conduzione dell'Assemblea* – Ove compatibile si applica quanto disposto per le Assemblee Nazionali Ordinarie.
- 9) *Attribuzioni* - L'Assemblea Provinciale ha le attribuzioni di cui all'art. 34 dello Statuto Federale.

ARTICOLO 45 - ASSEMBLEE PROVINCIALI STRAORDINARIE

L'Assemblea Provinciale Straordinaria può essere convocata in qualsiasi periodo dell'anno, nei casi indicati dallo Statuto con le modalità previste per quella Ordinaria. Per quanto non contemplato si fa riferimento all'art. 30 del presente Regolamento Organico.

ARTICOLO 46 - PRESIDENTE PROVINCIALE

- 1) Il Presidente Provinciale è eletto ai sensi dell'art.13 comma 3) dello Statuto ed ha i compiti, le prerogative e le funzioni attribuitegli dall'art. 36 dello Statuto.
Rappresenta ai soli fini sportivi la F.I.B. nel territorio di competenza ed è responsabile, unitamente al Consiglio Provinciale, del funzionamento del Comitato medesimo, nei confronti dell'Assemblea, del Comitato Regionale e del Consiglio Federale.
- 2) Il Presidente Provinciale risponde al Consiglio Regionale della buona conservazione dei beni inventariali (es. mobili e macchine d'ufficio) e del materiale sportivo e organizzativo in dotazione.

ARTICOLO 47 - COMITATI PROVINCIALI

- 1) *Costituzione* - I Comitati Provinciali si costituiscono in conformità a quanto previsto dal punto 1) dell'art. 37 dello Statuto, con giurisdizione, denominazione e rappresentanza di cui all'art. 38 del Regolamento Organico, per lo svolgimento delle attribuzioni di cui al punto 2) dell'art. 37 dello Statuto.
- 2) *Composizione e durata dei Consigli Provinciali* - Vigge quanto disposto ai punti 3), 4) e 5) dell'art. 37 dello Statuto.
- 3) *Funzionamento e compiti:*
 - a) I Consigli Provinciali devono essere riuniti almeno quattro volte l'anno per iniziativa del Presidente, nella sede e nella data da ivi stabilita a mezzo lettera raccomandata e/o telegramma e/o posta elettronica. Su richiesta scritta motivata, della maggioranza dei componenti, devono, inoltre, essere convocati i Consigli Provinciali.
La convocazione deve essere portata a conoscenza dei componenti, unitamente all'Ordine del Giorno, almeno 15 giorni prima della data di effettuazione.
In tali riunioni hanno diritto di voto il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri; le deliberazioni sono prese con maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. La riunione è valida se sono presenti più della metà più uno dei componenti. Assistono alle riunioni del Consiglio Provinciale i rappresentanti dei Comitati Tecnici Territoriali. Di ogni riunione viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, verbale che viene conservato nell'archivio del Comitato.
 - b) I Comitati Provinciali, oltre ai compiti di rappresentanza e funzionali di cui al punto 2) dell'art. 37 dello Statuto, assolvono, attraverso i rispettivi Consigli, compiti tecnici ed organizzativi che sono definiti da ciascuna specialità anche nei regolamenti delle Competizioni e degli Atleti, Giocatori.
 - c) il Consiglio Provinciale trasmette al Consiglio Regionale competente la relazione programmatica ed il rendiconto da sottoporre al Consiglio Federale, nelle scadenze e modalità annualmente indicate dal Consiglio Federale stesso.

ARTICOLO 48 - IL DELEGATO PROVINCIALE

1. Ai sensi dell'art. 38 dello Statuto, il Consiglio Federale nomina un Delegato Provinciale, per le

Province in cui non sia possibile costituire un Comitato Provinciale in virtù dell'art. 36 punto 1) dello Statuto.

I fini del Delegato Provinciale sono quelli di assicurare la promozione, lo sviluppo e lo svolgimento dell'attività federale. Egli risponde direttamente al Consiglio Federale.

2. L'incarico di Delegato Provinciale ha durata quadriennale. Ogni anno il Delegato Provinciale deve presentare, tramite il Comitato Regionale competente per territorio, al Consiglio Federale una dettagliata relazione circa l'esito delle attività promosse nell'ambito del mandato conferitogli, al fine di consentire la valutazione sul suo operato e di decidere circa le iniziative più appropriate da adottare per lo sviluppo dell'attività federale nella Provincia di riferimento.
3. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Provinciale.

ARTICOLO 49 - CONSULTA REGIONALE

La Consulta Regionale in ambito del gioco delle bocce a carattere Regionale è formata dai Presidenti dei Comitati Provinciali e Tecnici Territoriali, presieduta dal Presidente Regionale o da un suo delegato.

La Consulta predispone le iniziative per la diffusione sul territorio regionale dello sport delle bocce a livello sportivo e ludico ricreativo.

E' convocata almeno una volta l'anno dal Presidente Regionale a mezzo comunicato ufficiale, inviato anche via posta elettronica, almeno 15 giorni prima della riunione, con indicato l'ordine del giorno, luogo ed orario della riunione. Fissa gli indirizzi per la diffusione e lo sviluppo delle forme di pratica amatoriale e promozionale dello sport delle bocce.

Le riunioni della Consulta Regionale sono valide quando risultino presenti almeno un terzo dei membri aventi diritto.

ARTICOLO 50 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore previa approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Approvato dal Consiglio Federale del 29/30 luglio 2016.